



“Coro dell’Immacolata – APS”

STATUTO

Preambolo

Sin dalle sue origini il "Coro dell'Immacolata" ha sede ed opera presso la Parrocchia di sant'Alessandro in Colonna e l'Oratorio dell'Immacolata in Bergamo. Esso, anche in occasione del rinnovo della sua struttura associativa e dell'adozione del presente Statuto, intende confermare il proprio peculiare legame con la comunità parrocchiale in cui è sorto, impegnandosi a continuare ad animarne la vita liturgica con il canto e con la musica.

Titolo I – Disposizioni generali

Articolo 1 - Denominazione, natura, sede e durata

1. È costituita l'Associazione denominata "Coro dell'Immacolata"; a seguito dell'iscrizione dell'Ente nella sezione delle Associazioni di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e fintanto che permanga tale iscrizione, la denominazione è integrata con l'acronimo "APS".
2. L'Associazione è retta dal presente Statuto e si organizza e opera nel pieno rispetto delle norme del diritto civile italiano, in particolare del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
3. L'Associazione ha sede legale in Bergamo, via Giuseppe Greppi n. 6; essa può trasferire la propria sede nell'ambito del territorio del Comune di Bergamo e istituire ovunque sedi secondarie senza che ciò comporti la modifica del presente Statuto.
4. L'Associazione può adottare un logo o marchio che includa la denominazione "Coro dell'Immacolata" e che può anche essere registrato a norma di legge e ceduto a terzi con delibera dell'Assemblea.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Scopo e ispirazione

1. L'Associazione, volendo contribuire al progresso della società e in risposta ad un dovere civico, intende promuovere la conservazione, sostenere la conoscenza e accompagnare la fruizione del patrimonio musicale della tradizione liturgica e religiosa della Chiesa Cattolica.
2. L'Associazione non ha scopo di lucro e pertanto non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate ad associati, amministratori e altri componenti degli organi sociali, volontari, lavoratori, partecipanti, e terzi, nemmeno in caso di estinzione dell'Ente.
3. L'Associazione ispira il proprio operato agli insegnamenti evangelici, al magistero della Chiesa Cattolica e alle indicazioni della competente autorità ecclesiastica, rimanendo costantemente in ascolto dei tempi ed essendo aperta al dialogo con culture e religioni diverse.
4. Ferma restando la propria peculiare ispirazione, l'Associazione non opera distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nei confronti dei propri associati nonché dei beneficiari delle attività che essa svolge.

Articolo 3 – Attività

1. Per il perseguimento del proprio scopo l'Associazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117:
 - promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e artistiche di interesse sociale, come concerti, elevazioni musicali, eventi e altre iniziative, anche di animazione liturgica, finalizzate alla diffusione, alla





sensibilizzazione della popolazione e al supporto nella comprensione della musica sacra, dal canto gregoriano alla polifonia con o senza accompagnamento strumentale (lett. i);

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ai sensi del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, in particolare di beni, materiali e immateriali, afferenti o connessi al patrimonio musicale d'interesse religioso; in tale ambito di attività l'Associazione cura la conservazione, provvede alla catalogazione del proprio archivio musicale con particolare riferimento e attenzione alle composizioni del M^o Mons. Egidio Corbetta (lett. f);

- promozione, organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e di iniziative di formazione extrascolastica finalizzate al successo scolastico e al contrasto alla povertà educativa, quali scuole, corsi e altre iniziative di formazione musicale rivolte ai propri associati nonché ai bambini e ai giovani in età scolare (lett. d; lett. l);

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse culturale e religioso, in particolar modo finalizzate a promuovere la conoscenza e la fruizione del patrimonio musicale d'interesse religioso in Italia o all'estero (lett. k);

- erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di attività di interesse generale nei settori della musica e della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale d'interesse religioso (lett. u).

2. Nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'articolo 6 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 19 maggio 2021, n. 107, l'Associazione svolge in via secondaria ogni altra attività strumentale alle attività d'interesse generale di cui al comma precedente e al perseguimento del proprio scopo.

3. L'Associazione svolge le attività di cui ai commi precedenti:

- avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, a norma del successivo articolo

8;

- intrattenendo un rapporto di stretta e continua collaborazione con la Parrocchia di Sant'Alessandro in Colonna di Bergamo, in particolare per ciò che concerne l'animazione della liturgia e della preghiera con il canto e con la musica.

Titolo II – Associati e risorse

Articolo 4 - Carattere aperto e ammissione dei soci

1. Senza alcuna distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni sociali, economiche o personali, possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che, condividendone le finalità ideali, intendono contribuire alle attività di cui al precedente articolo 3, mettendo a disposizione delle medesime il proprio tempo, il proprio talento artistico e le proprie capacità.

2. L'ammissione del nuovo socio avviene, su richiesta scritta dell'interessato recante le proprie generalità e l'accettazione del presente Statuto, con delibera del Consiglio Direttivo.

3. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo si pronuncia sulla medesima e comunica la propria deliberazione all'interessato; l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda deve essere motivata.

4. Avverso alla deliberazione di rigetto della domanda di ammissione è ammesso ricorso al Collegio dei probiviri entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'interessato.

5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, salve le legittime cause di scioglimento del rapporto associativo limitatamente al singolo socio.

6. La qualità di socio è inalienabile e non può essere ceduta o trasmessa ad alcun titolo, né ad altri soci né a terzi.

Articolo 5 - Quote associative

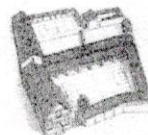
1. Il Consiglio Direttivo può stabilire, entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'obbligo per tutti i soci di versare una quota associativa annuale, determinandone contestualmente l'ammontare.

2. La quota associativa è intrasmissibile, irripetibile e non soggetta a rivalutazione.

Coro dell'Immacolata - Via Giuseppe Greppi, 6 - 24122 Bergamo (Italy)

e-mail: coroimmacolata.bg@libero.it - sito web: www.coroimmacolata.it

Cod. Fisc.: 80037790161





3. Il versamento della quota associativa annuale non fa sorgere alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.

Articolo 6 - Recesso ed esclusione dei soci

1. Il socio può recedere dall'Associazione comunicando al Consiglio Direttivo la propria volontà in forma scritta con mezzi idonei ad attestarne la ricezione; la dichiarazione di recesso ha effetto allo scadere dell'anno sociale in corso, purché sia fatta almeno un mese prima e in nessun caso libera il receduto dall'adempimento degli obblighi assunti precedentemente al recesso.
2. Con delibera motivata del Consiglio Direttivo, può essere escluso dall'Associazione il socio che:
 - non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni nonché alle legittime deliberazioni degli organi associativi;
 - non sia in regola con il versamento della quota associativa annuale, se la morosità persiste per trenta giorni successivi alla diffida di pagamento effettuata dal Consiglio direttivo;
 - ponga in essere atti e/o comportamenti che siano di grave ostacolo al perseguimento degli scopi o allo svolgimento delle attività dell'Associazione ovvero che risultino lesivi della reputazione dell'Ente o dei suoi rappresentanti;
 - nell'esercizio di mansioni di volontario o nell'ambito delle attività sociali compia azioni o adotti comportamenti incompatibili con l'ispirazione ideale dell'ente di cui al precedente articolo 2, comma 3.
3. Entro trenta giorni, la delibera di esclusione è comunicata per iscritto all'interessato, il quale, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione, può presentare ricorso al Collegio dei probiviri; fintanto che quest'ultimo non si sia pronunciato sul riesame del provvedimento di esclusione, l'efficacia del medesimo deve intendersi sospesa.
4. Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso di quanto a qualunque titolo versato all'Associazione, né a richiedere alcunché per le prestazioni volontariamente svolte in favore della medesima.

Articolo 7 - Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da denaro, beni mobili, immobili e diritti a qualsiasi titolo acquisiti e a ciò destinati per espressa volontà dei conferenti o con delibera del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle proprie attività principalmente da:
 - contributi e finanziamenti concessi da persone fisiche, enti privati, enti ecclesiastici, pubbliche amministrazioni e altri organismi di diritto pubblico, anche vincolati alla realizzazione di specifici progetti;
 - erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari che non siano espressamente destinati a incremento del patrimonio;
 - rimborsi spese per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 3, comma 1 del presente Statuto;
 - proventi derivanti dallo svolgimento di attività secondarie e strumentali ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del presente Statuto;
 - raccolte fondi promosse ed organizzate ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e delle relative norme di attuazione;
 - rendite e proventi ricavati dalla gestione del patrimonio;
 - avanzi di gestione dei precedenti esercizi.
3. L'Associazione impiega gli utili, gli avanzi di gestione, i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate comunque denominate esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie di cui al precedente articolo 3 e per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.





4. L'Associazione nella gestione del proprio patrimonio, nella raccolta di fondi e nel reperimento di risorse economiche di qualunque natura nonché nell'erogazione di denaro a sostegno di attività d'interesse generale, opera nel rispetto dei principi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, anche nei confronti dei terzi, di correttezza e di economicità.

Articolo 8 - Soci volontari e lavoratori

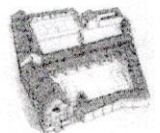
1. Sono volontari dell'Associazione i coristi, i musicisti e tutti coloro che mettono a disposizione delle attività che essa svolge il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, i volontari, impegnati nell'attività dell'Associazione in modo non occasionale, sono iscritti in apposito registro con delibera del Consiglio Direttivo e tutti i volontari sono garantiti da idonea polizza assicurativa.
3. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo e la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o comunque retribuito con l'Associazione.
4. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
5. Per disciplinare l'ammissione e coordinare l'operato di quanti intendono prestare la propria attività di volontariato come coristi e musicisti dell'Associazione, il Consiglio Direttivo predispose un apposito regolamento che deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.
6. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario al regolare o proficuo svolgimento delle attività d'interesse generale e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti quantitativi di cui all'art. 36 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
7. Il trattamento economico dei lavoratori è stabilito dal Consiglio Direttivo nel rispetto dei limiti e dei parametri di cui all'articolo 16 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117; in ogni caso non potranno essere corrisposti a lavoratori subordinati o autonomi retribuzioni e compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze.

Titolo III – Organi dell'Associazione

Articolo 9 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente e Vicepresidente;
 - il Maestro direttore;
 - il Segretario;
 - il Tesoriere;
 - l'Assistente spirituale;se nominati:
 - il Sovrintendente;
 - il Collegio dei probiviri;
 - l'Organo di controllo.

2. Tutti coloro che assumono una carica sociale all'interno dell'Associazione lo fanno a titolo gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso o indennità, fatto salvo quanto eventualmente stabilito dal Consiglio direttivo per il Maestro direttore, per l'Organo di controllo e per coloro che vengono incaricati della revisione dei conti.





3. Ai titolari delle cariche sociali possono essere rimborsate le spese da essi effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 8, comma 4 del presente Statuto.

4.

Articolo 10 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci:

- elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- elegge il Collegio dei probiviri;
- nomina l'Organo di controllo e attribuisce l'incarico per la revisione legale dei conti, quando previsto;
- approva il bilancio di esercizio e, quando previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale azione nei loro confronti;
- approva i regolamenti dell'Associazione predisposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

Articolo 11 - Convocazione, lavori e deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno, entro i termini di cui all'articolo 22, comma 2 del presente Statuto, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se previsto, del bilancio sociale; essa è inoltre convocata ogniqualvolta lo richiedano il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati, con domanda scritta e motivata al Presidente.

2. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, è trasmesso a tutti i soci con mezzi idonei ad attestarne il ricevimento, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza.

3. Hanno diritto di voto tutti i soci che alla data dell'adunanza siano stati ammessi con delibera del Consiglio Direttivo e risultino regolarmente iscritti nel libro soci; ciascuno di essi ha un solo voto che è tenuto ad esprimere in modo palese.

4. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro socio mediante delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione; ogni socio può essere portatore di una sola delega; si applica l'articolo 2372 del Codice Civile in quanto compatibile.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal più anziano tra i componenti del Consiglio Direttivo; la verbalizzazione dei lavori è affidata al Segretario dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, ad un segretario verbalizzante eletto all'inizio dell'adunanza assembleare.

6. Il Presidente ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'adunanza e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero esercizio del diritto di voto; egli può ammettere all'adunanza persone non associate, in qualità di esperti o interessati e senza diritto di voto.

7. Per decisione del Presidente o su richiesta scritta di almeno un decimo degli associati, la partecipazione alle adunanze assembleari può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione e i partecipanti possono esprimere il loro voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità di chi partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

8. L'Assemblea è validamente costituita, anche in prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, le operazioni straordinarie e l'estinzione dell'Associazione occorrono le maggioranze qualificate di cui al seguente articolo 23.

9. Il voto nelle adunanze assembleari è palese, salvo quando si tratti di elezioni alle cariche sociali, dell'ammissione e esclusione di un associato o quando almeno 1/3 dei presenti richiede che si proceda con voto segreto.

10. Alle deliberazioni assembleari si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

Coro dell'Immacolata - Via Giuseppe Greppi, 6 - 24122 Bergamo (Italy)

e-mail: coroimmacolata.bg@libero.it - sito web: www.coroimmacolata.it

Cod. Fisc.: 80037790161





Articolo 12 - Consiglio direttivo

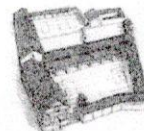
1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque o da sette membri eletti tra gli associati dall'Assemblea che ne stabilisce il numero.
2. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla data della loro nomina, salvo revoca o dimissioni; anche successivamente alla scadenza del loro mandato essi rimangono tuttavia in carica per l'ordinaria amministrazione sino a quando non siano stati nominati dei successori.
4. I membri del Consiglio Direttivo possono essere immediatamente riconfermati fino al limite di tre mandati consecutivi.
5. All'Assemblea compete altresì la revoca dei membri del Consiglio Direttivo e la loro sostituzione. Qualora, per qualunque causa, un consigliere venga meno nel corso del proprio mandato, si provveda a convocare tempestivamente l'Assemblea per eleggere un sostituto; il mandato del consigliere così sostituito scade insieme con quelli dei consiglieri già in carica all'atto della sua elezione.

Articolo 13 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dall'Assemblea e delle attribuzioni del Maestro direttore di cui al successivo articolo 16, comma 3.
2. Spettano, in particolare, al Consiglio Direttivo le seguenti attribuzioni:
 - eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
 - nominare e revocare il Sovrintendente;
 - nominare e revocare il Maestro direttore, regolare ogni rapporto con il medesimo, stabilirne l'eventuale compenso e approvarne il programma triennale;
 - nominare e revocare il Segretario dell'Associazione;
 - nominare e revocare il Tesoriere dell'Associazione;
 - definire e approntare l'assetto amministrativo, gestionale e contabile dell'Associazione;
 - assumere le decisioni e impartire le direttive per la programmazione e il regolare svolgimento delle attività;
 - deliberare la stipula di contratti, convenzioni e accordi e assumere qualunque impegno di spesa;
 - ammettere ed escludere gli associati;
 - coordinare e sovrintendere all'operato dei volontari;
 - assumere e licenziare i lavoratori, assegnare loro le mansioni e conferire incarichi esterni di qualunque natura;
 - predisporre lo schema di bilancio d'esercizio ed eventualmente di bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - stabilire l'eventuale compenso dell'Organo di controllo e dei revisori dei conti.
3. Per l'attribuzione di qualunque incarico, mansione, funzione o ruolo di carattere musicale in seno all'Associazione, sia gratuito che retribuito, il Consiglio Direttivo deve ottenere il previo consenso del Maestro direttore.
4. Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più consiglieri talune delle proprie attribuzioni, determinando modalità e limiti di esercizio della delega e conferendo, se necessario, il potere di rappresentare l'ente.

Articolo 14 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo

1. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo ogniqualvolta sia richiesto dal presente Statuto o dalla legge; ravvisi egli stesso la necessità o ne facciano richiesta almeno due consiglieri ovvero l'Organo di controllo, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti che si richiede di trattare.
2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione è inviato, almeno cinque giorni prima riducibili a ventiquattro ore in caso di urgenza, con ogni mezzo, anche telematico,





idoneo ad attestarne il ricevimento da parte dei destinatari; anche in difetto di tali modalità di convocazione, sono comunque validamente costituite le adunanze in cui siano presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo e l'Organo di controllo.

3. Le adunanze del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e delle medesime è redatto apposito verbale dal Segretario dell'Associazione.

4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

5. Non è ammessa la partecipazione alle adunanze del Consiglio Direttivo mediante delega.

6. Alle adunanze del Consiglio Direttivo prende parte, senza diritto di voto, l'Organo di controllo; può inoltre parteciparvi, su invito del Presidente e ugualmente senza diritto di voto, chiunque altro possa utilmente contribuire alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per decisione del Presidente o su richiesta scritta di almeno due consiglieri, la partecipazione alle adunanze assembleari può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione e i partecipanti possono esprimere il loro voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità di chi partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Articolo 15 – Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, acquisito il parere favorevole dell'Assistente spirituale, e resta in carica fino alla scadenza del suo mandato consiliare, salvo revoca, dimissioni o decadenza anticipate.

2. La revoca e la sostituzione del Presidente, qualora egli venga meno nel corso del proprio mandato, competono al Consiglio Direttivo; la cessazione dalla carica di Presidente non comporta la cessazione anche da quella di consigliere.

3. Il Presidente:

- è il legale rappresentante dell'Associazione;
- convoca e presiede l'Assemblea dei soci;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo in collaborazione con il Segretario e/o con il Tesoriere;
- cura, avvalendosi della collaborazione del Segretario, ogni adempimento richiesto dalla legge e dal presente statuto per il tempestivo rinnovo degli organi societari prossimi alla scadenza di mandato;
- ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare l'Associazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

4. In caso di comprovate necessità e urgenza, il Presidente può adottare le determinazioni di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendole a ratifica nella prima adunanza successiva del medesimo Consiglio.

5. Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo elegge, tra i propri membri, un Vicepresidente dell'Associazione che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento; la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 16 - Sovrintendente

1. Su proposta del Presidente può essere nominato, tra i membri del Consiglio Direttivo dotati di competenze ed esperienza in materia amministrativa, un Sovrintendente, il quale resta in carica fino alla scadenza del suo mandato consiliare, salvo revoca, dimissioni o decadenza anticipate.

2. La revoca e la sostituzione del Sovrintendente, qualora egli venga meno nel corso del proprio mandato, competono al Consiglio Direttivo; la cessazione dalla carica di Sovrintendente non comporta la cessazione anche da quella di consigliere.

3. Quando nominato, il Sovrintendente:





- organizza e coordina i lavori del Consiglio direttivo per ciò che concerne l'espletamento delle incombenze amministrative, gestionali e legali dell'Associazione;
- collabora e assiste il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e nel dare esecuzione alle deliberazioni consiliari;
- cura i rapporti del Consiglio Direttivo con il Maestro direttore e con altri musicisti e professionisti eventualmente incaricati;
- sovrintende e coordina l'operato del Segretario e del Tesoriere;
- in assenza dell'Organo di controllo, vigila sul rispetto della legge, dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo all'ente, segnalando al Consiglio Direttivo eventuali violazioni o carenze;
- svolge ogni altra mansione o incarico operativo e gestionale che gli vengano affidati dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.

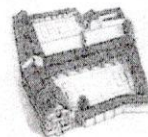
4. Con apposita deliberazione il Consiglio Direttivo può attribuire al Sovrintendente la rappresentanza legale dell'ente limitatamente all'ordinaria amministrazione, da esercitarsi anche disgiuntamente dal Presidente; quando ciò avvenga, la firma del Sovrintendente negli atti di ordinaria amministrazione impegna l'Associazione e fa piena prova nei confronti dei terzi.

Articolo 17 - Maestro direttore

1. Il Maestro direttore è nominato dal Consiglio Direttivo, acquisito il parere dell'Assistente spirituale, scegliendolo tra le persone in possesso di titoli, competenza e esperienza in ambito musicale e, specificamente, con riferimento alla direzione corale e alla musica sacra polifonica; egli resta in carica per tre anni e può essere immediatamente riconfermato senza limiti di mandato.
2. Il Maestro direttore può essere socio dell'Associazione e la sua carica è incompatibile con qualunque altra carica in seno all'ente; l'Associazione può stipulare con il Maestro direttore un contratto di lavoro, subordinato o autonomo, e in ogni caso riconoscere allo stesso una retribuzione proporzionata alle mansioni e alle responsabilità assunte.
3. Il Maestro direttore organizza e coordina le iniziative coreutiche e musicali che gli vengono affidate dal Consiglio Direttivo, in particolare per ciò che concerne la programmazione, la scelta del repertorio, l'attribuzione dei ruoli e le modalità di esecuzione. Ogni determinazione del Maestro direttore che, nell'ambito di tali iniziative, comporti un impegno di spesa per l'Associazione è soggetta alla specifica approvazione del Consiglio direttivo.
4. Con cadenza triennale il Maestro direttore predispone un programma recante le linee generali delle attività musicali e artistiche che propone di svolgere e del repertorio che intende eseguire, sottoponendolo all'approvazione del Consiglio Direttivo; l'approvazione di tale programma non vincola il Consiglio stesso alla successiva approvazione di alcuna specifica iniziativa né ad alcun impegno di spesa.
5. Il Maestro direttore, acquisito il consenso del Consiglio Direttivo, può nominare, anche al di fuori degli associati, un Vicemaestro che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento; il Vicemaestro presta la propria opera in favore dell'Associazione a titolo di volontariato o, previa delibera del Consiglio Direttivo, a fronte della stipula di un contratto di lavoro, subordinato o autonomo.
6. Il Consiglio Direttivo, acquisito il parere del Maestro o su proposta del medesimo, può incaricare un Maestro organista e/o altri strumentisti che prestino la propria opera nell'ambito delle attività e delle iniziative dell'Associazione, stabilmente o occasionalmente, a titolo di volontariato o a fronte di una retribuzione.

Articolo 18 - Segretario

1. Il Segretario dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e resta in carica fino alla scadenza del suo mandato consiliare, salvo revoca, dimissioni o decadenza anticipate.
2. La revoca e la sostituzione del Segretario, qualora egli venga meno nel corso del proprio mandato, competono al Consiglio Direttivo; la cessazione dalla carica di Segretario non comporta la cessazione anche da quella di consigliere.
3. Il Segretario:





- assiste il Presidente nel dare esecuzione alle delibere assembleari e a quelle del Consiglio Direttivo;
- cura l'ordinata e regolare tenuta dei libri e dei registri sociali, della documentazione amministrativa e della contabilità dell'ente;
- cura i rapporti con i soci, per ciò che concerne il versamento delle quote, le comunicazioni e ogni altro adempimento sociale;
- cura, per ciò che concerne gli aspetti amministrativi ed economici, i rapporti con i lavoratori e con i fornitori dell'Associazione;
- cura gli adempimenti assicurativi e ogni altro adempimento e comunicazione di legge cui l'Associazione sia tenuta.

Articolo 19 – Tesoriere

1. Il Tesoriere dell'Associazione è eletto del Consiglio Direttivo tra i propri membri e resta in carica fino alla scadenza del suo mandato consigliere, salvo revoca, dimissioni o decadenza anticipate.
2. La revoca e la sostituzione del Tesoriere, qualora egli venga meno nel corso del proprio mandato, competono al Consiglio Direttivo; la cessazione dalla carica di Tesoriere non comporta la cessazione anche da quella di consigliere.
3. In esecuzione delle determinazioni del Consiglio Direttivo, il Tesoriere:
 - gestisce la cassa e i conti correnti;
 - provvede all'incasso dei crediti e al pagamento dei debiti;
 - tiene regolarmente aggiornato il Consiglio Direttivo sull'andamento dei conti, sulle entrate e sulle spese;
 - redige le bozze di budget, di rendiconto e, quando previsto, di bilancio sociale.

Articolo 20 - Assistente spirituale

1. L'Assistente spirituale dell'Associazione è il parroco *pro tempore* della Parrocchia di Sant'Alessandro in Colonna di Bergamo ovvero un altro sacerdote, diacono o religioso dallo stesso indicato; egli rimane in carica fino a decadenza, dimissioni o revoca.
2. L'Assistente spirituale può essere socio dell'Associazione, presiede il Collegio dei probiviri e la sua carica è incompatibile con qualunque altra carica in seno all'ente;
3. L'Assistente spirituale:
 - provvede alla cura spirituale dei soci dell'Associazione, come singoli e come gruppo, anche organizzando e presiedendo celebrazioni, momenti di preghiera e iniziative di formazione religiosa;
 - assicura il coordinamento tra l'attività musicale dell'Associazione e il servizio liturgico presso la Parrocchia di Sant'Alessandro in Colonna, in particolare per ciò che concerne i tempi e le modalità di presenza;
 - formula proposte ed esprime pareri non vincolanti al Consiglio Direttivo e al Maestro direttore sulla definizione del calendario delle attività musicali nonché sulla scelta dei brani del repertorio sacro, relativamente all'attività di accompagnamento liturgico nella Parrocchia di S. Alessandro;
 - vigila sull'ispirazione dell'ente di cui al precedente articolo 2 comma 3, segnalando al Consiglio Direttivo eventuali comportamenti o attività che ritenga in contrasto con la medesima.

Articolo 21 - Collegio dei probiviri

1. Qualora lo ritenga opportuno, l'Assemblea elegge un Collegio dei probiviri, composto dall'Assistente spirituale, che lo presiede, e da altri due soci che non abbiano cariche in seno all'Associazione; non può essere eletto nel Collegio dei probiviri chi sia legato da un vincolo di parentela o affinità ovvero chi intrattenga abitualmente rapporti di lavoro con un componente del Consiglio Direttivo.
2. Il Collegio dei probiviri resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla data della sua elezione e i componenti possono essere immediatamente riconfermati, fino al limite di tre mandati consecutivi; essi in ogni caso rimangono in carica sino a che non siano stati eletti dei successori.





3. Il Collegio dei probiviri derime, con indipendenza e imparzialità e secondo equità, le controversie aventi ad oggetto l'organizzazione, le attività e gli scopi dell'Associazione, quando le stesse abbiano come parti i soci e/o gli organi sociali; dinnanzi al Collegio dei probiviri possono essere altresì appellate, su richiesta degli interessati e nei termini previsti dal presente Statuto, le decisioni di rigetto delle domande di ammissione all'Associazione.
4. Il Collegio dei probiviri dirime le controversie rimesse al suo giudizio con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti e senza formalità procedurali se non l'audizione delle parti, in forma orale o scritta; quando lo ritenga necessario può procedere ad audizioni di terzi, può richiedere la produzione di documenti e può effettuare verifiche e controlli sulle attività sociali e sull'operato degli organi.
5. Avverso alle decisioni del Collegio dei probiviri non è ammessa altra impugnativa che quella dinnanzi ai competenti organi giudiziari.
6. Qualora il Collegio dei probiviri non sia stato istituito le sue funzioni sono svolte dall'Assemblea in adunanza plenaria.

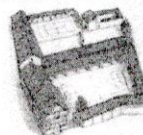
Articolo 22 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

1. Quando ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 30, comma 2 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ovvero quando l'Assemblea lo ritenga opportuno, l'Assemblea stessa nomina un Organo di controllo monocratico, scegliendolo tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice civile.
2. All'Organo di controllo trovano applicazione le cause d'ineleggibilità e di decadenza di cui all'articolo 2399 del Codice civile.
3. L'Organo di controllo resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla data della sua nomina e può essere immediatamente riconfermato, senza limite di mandati; in ogni caso l'Organo di controllo rimane in carica sino a che non sia stato nominato un successore.
4. L'Organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, in particolare per ciò che concerne l'osservanza delle disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
 - vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione da parte del Consiglio direttivo o anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili all'Associazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - attesta che il bilancio sociale, se redatto, sia conforme alle linee guida di cui all'articolo 14 comma 1 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
5. L'Organo di controllo partecipa alle adunanze del Consiglio direttivo senza diritto di voto.
6. L'Organo di controllo può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, può chiedere al Consiglio direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
7. Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del d.lgs. 3 luglio 2017 e negli altri casi in cui la legge lo preveda o se ne ravvisi la necessità, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; qualora ne abbia i requisiti, può esserne incaricato l'Organo di controllo.
8. Il Consiglio direttivo può attribuire all'Organo di controllo e a coloro che sono incaricati della revisione dei conti un compenso proporzionato alle funzioni svolte e alle responsabilità assunte.

Titolo IV – Libri sociali e bilanci

Articolo 23 - Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere, nel rispetto delle indicazioni di legge e della prassi, i seguenti libri sociali:
 - il libro degli associati;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora nominato;





- il registro dei volontari;
 - qualunque altro libro o registro imposto dalla legge in relazione alla tipologia o alla natura delle attività svolte.
2. I soci hanno diritto a prendere visione dei libri e registri dell'Associazione, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, il quale deve provvedere entro trenta giorni dalla ricezione della stessa; in caso di diniego, che deve essere motivato e comunicato per iscritto, è ammesso ricorso al Collegio dei probiviri nel termine di sessanta giorni.

Articolo 24 - Esercizio finanziario e bilanci

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto di ciascun anno.
2. Entro il 30 novembre di ciascun anno, il Consiglio Direttivo approva un budget con l'indicazione delle entrate e delle spese attese per l'esercizio in corso, previamente predisposto dal Tesoriere.
3. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, o entro il maggior termine di centottanta giorni in caso di necessità l'Assemblea approva il rendiconto d'esercizio; tale rendiconto è predisposto, a cura del Tesoriere e del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e degli schemi adottati in attuazione del medesimo.
4. Qualora legge lo prescriva o una precedente delibera dell'Assemblea lo preveda, l'Assemblea stessa approva, entro i termini di cui al comma precedente, anche il bilancio sociale dell'Associazione; tale bilancio è predisposto, a cura del Tesoriere e del Consiglio Direttivo, a norma degli articoli 14, comma 1 e 39 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 nonché delle apposite Linee guida ministeriali.

Titolo V – Disposizioni finali

Articolo 25 - Modificazione dello Statuto, operazioni straordinarie ed estinzione

1. L'Assemblea delibera la modifica del presente Statuto nonché la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione acquisito il parere non vincolante del Parroco della Parrocchia di Sant'Alessandro in Colonna di Bergamo, con la presenza di almeno tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo acquisito il parere dell'Assistente spirituale e con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
3. In caso scioglimento o di estinzione per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, a norma dell'articolo 9 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ad altri enti del Terzo settore operanti nei settori della musica o della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale d'interesse religioso.

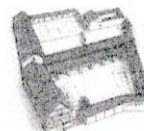
Articolo 26 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e del Codice civile in materia di associazioni.

I membri del Consiglio Direttivo

- Ferrari Tiziano
- Locatelli Alessandra
- Orisio Lidia
- Pinetti Teresa
- Viscardi Fabio

Bergamo, 24 gennaio 2026





VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA 1/2026

pag. 1 di 1



L'anno 2026 il mese di gennaio il giorno 24, alle ore 14:45, in Bergamo, presso la Domus Alessandrina della Parrocchia di S. Alessandro in Colonna, è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "Coro dell'Immacolata ApS", giusta convocazione regolarmente trasmessa a tutti e recante il seguente ordine del giorno:

- Registrazione dei presenti (di persona o per delega - n. massimo di deleghe: 1/cad.)
- Premessa
- Lettura e votazione delle modifiche allo Statuto

Assume la presidenza dell'adunanza l'associata Teresa Pinetti (Presidente uscente); Segretario verbalizzante l'associato Tiziano Ferrari.

Mediante verifica delle firme si accertano le presenze e risultano presenti n.30 su n.39 soci iscritti all'Associazione alla data odierna, di cui n. 26 in proprio e n. 4 per delega.

La Presidente dell'Associazione, Teresa Pinetti, dichiara pertanto validamente costituita l'adunanza e procede con una breve premessa introduttiva, illustra il senso delle modifiche allo Statuto, già anticipate via e-mail agli associati, dovute alle richieste del RUNTS e all'opportuna riorganizzazione (accennando in particolare al nuovo ruolo del Sovrintendente) legata alla sopraggiunta disponibilità del Parroco, Mons. Gianni Carzaniga, ad entrare personalmente nel Consiglio Direttivo; vengono contestualmente letti i nominativi di tutti i 7 candidati.

La Presidente procede alla puntuale lettura degli articoli dello Statuto modificati, con aperta discussione:

- l'associata Barbara Amboni chiede se la disponibilità di Mons. Carzaniga come membro del Consiglio Direttivo varrà anche dopo che non sarà più Parroco: sì, la candidatura è personale, svincolata dal ruolo in Parrocchia;
- l'associata Enrica Dominoni chiede se la definizione dei brani musicali è in carico al Maestro Direttore o al Consiglio Direttivo: al Maestro Direttore.

L'Assemblea delibera all'unanimità di approvare le modifiche allo Statuto.

Null'altro essendovi da deliberare, la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea straordinaria alle ore 16:30.

Bergamo, 24 gennaio 2026

Il Presidente

Teresa Pinetti

Il Segretario

Tiziano Ferrari

Allegato:

Statuto dell'Associazione revisionato

AGENZIA DELLE ENTRATE
D.P. - UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO 2

Registrato a Bergamo

II 27/01/2026

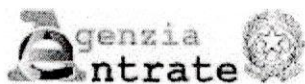
al n. 76 Serie 3

con Euro ESENTE



ma su delega del Direttore Provinciale Claudio Not





DIREZIONE PROVINCIALE DI: BERGAMO

UFFICIO TERRITORIALE DI: BERGAMO 2

Registrazione di Atto Privato

Il 27/01/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TMG , serie 3 , numero 76

data di stipula: 24/01/2026

ident.vo telematico: TMG26L000076000SJ per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 80037790161

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

80037790161				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

IL FUNZIONARIO
Serena GRAMIGNANI
Firma su delega del Direttore Provinciale Claudio Notti